

CONTRATTO PER L'UTILIZZO TEMPORANEO DI STALLI PRESSO L'AUTOSTAZIONE DI PALERMO CENTRALE

tra

Grandi Stazioni Rail S.p.A., con sede in Roma, Via Giolitti, n. 34 con Cap. Soc. di Euro 4.304.201,10, iscritta al n.571591/96 del Registro delle Società del Tribunale di Roma e al n. 841620 della C.C.I.A.A., codice fiscale e partita IVA n. 05129581004, in persona di __, nella sua qualità di __, di seguito anche più brevemente denominata "GS RAIL",

e

_____, con sede in _____ Via _____, con Cap. Soc. di Euro __, iscritta al n. _ del Registro delle Società del Tribunale di Roma e al n. __ della C.C.I.A.A., codice fiscale e partita IVA n. __, in persona di _____, nella sua qualità di _____

_____, di seguito anche più brevemente denominata "Operatore",

di seguito indicate anche congiuntamente come le "Parti"

Premesso che:

- a) _____ con contratto del 04 luglio 2016, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Ferrovie dello Stato Italiane e FS Sistemi Urbani S.r.l. hanno concesso a GS RAIL la gestione, l'utilizzo e lo sfruttamento economico, per quanto oggetto del presente contratto, del complesso immobiliare della stazione ferroviaria di Palermo Centrale;
- b) _____ in forza del suddetto contratto, GS RAIL può, tra l'altro, provvedere alla stipula e gestione di tutti i contratti aventi ad oggetto l'utilizzo di immobili e/o aree del patrimonio di competenza;
- c) _____ nel complesso immobiliare della stazione ferroviaria di Palermo Centrale è ricompresa un'area scoperta adibita ad autostazione, suddivisa in stalli numerati e delimitati da apposita segnaletica;
- d) _____, in base alla Delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti ("ART") n.56 del 30 maggio 2018, ha chiesto l'utilizzo temporaneo di uno o più stalli nell'autostazione di Palermo Centrale, sita in Palermo, via Fazello, per la fermata di arrivo e partenza degli autobus della propria flotta;
- e) _____ che le Parti intendono pertanto sottoscrivere un contratto per disciplinare le modalità di utilizzo dei detti stalli (di seguito il "Contratto").

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1. Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse, gli allegati (di seguito "Allegati"), gli atti e i documenti richiamati dalle medesime e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Art. 2. Oggetto

GS RAIL concede a _____, che accetta, l'utilizzo temporaneo di uno o più stalli, non specificatamente assegnati, nell'autostazione di Palermo Centrale per la fermata di arrivo e partenza degli autobus della propria flotta, per le durate precisate all'art. 7 che segue e con riferimento al programma di arrivi e partenze di cui all'allegato 2 del presente Contratto.

L'Operatore dichiara di aver preventivamente visionato le aree oggetto del presente Contratto e di averle trovate idonee all'uso convenuto.

Art. 3. Durata

Il presente Contratto ha una durata di anni uno (1) con decorrenza dal _____.

Decorso il primo anno, il presente Contratto si intenderà automaticamente prorogato di anno in anno, sino ad un massimo di complessivi tre (3) anni - compreso il primo periodo di durata annuale - fermo quanto previsto dall'ultimo paragrafo del successivo art. 5, salva disdetta da inviarsi a mezzo raccomandata A/R o pec, entro i 30 giorni antecedenti alla scadenza.

Le Parti potranno recedere liberamente dal presente Contratto previa comunicazione da inviarsi, a mezzo raccomandata A/R o pec, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi.

Art.4. Modalità e condizioni di esecuzione – Programma arrivi e partenze

Poiché l'accesso e l'uscita dal parcheggio avverrà mediante sistema automatico di riconoscimento targhe, l'Operatore, alla sottoscrizione del presente Contratto, allega il programma dettagliato degli arrivi e delle partenze, completo dell'indicazione dei numeri di targa degli autobus in transito nell'autostazione.

Ogni variazione del suddetto programma dovrà essere comunicata a GS RAIL a mezzo pec all'indirizzo parcheggigrandistazioni@legalmail.it, almeno 3 mesi prima della messa in esercizio del detto programma modificato, fermo quanto previsto dal successivo art. 7 in materia di minimo garantito.

L'Operatore è tenuto al rispetto del programma comunicato in fase di stipula del presente Contratto, e si impegna ad effettuare gli arrivi e le partenze previsti all'interno dell'autostazione per almeno l'80% delle corse previste dal programma, salvo motivi comprovati di forza maggiore che ne possano impedire l'effettuazione all'interno della stessa (saturazione degli stalli di sosta disponibili, guasto temporaneo degli impianti di accesso/uscita o altre cause non imputabili all'Operatore e riconducibili comunque a forza maggiore).

In caso di eventuale malfunzionamento dei sistemi di aperture tramite riconoscimento automatico di targhe, GS RAIL garantisce la presenza di un servizio di reperibilità, contattabile tramite apposito citofono posizionato nei pressi della sbarra di ingresso/uscita, che provvederà a consentire l'entrata e l'uscita dal parcheggio.

Quando l'orario corrente risulta prossimo ad una partenza programmata, sui pannelli elettronici installati in Autostazione, verranno visualizzate le informazioni relative alla corsa o alle corse in partenza: indicazione della destinazione, orario di partenza (programmato) e stallo assegnato alla relativa corsa.

Al momento della lettura della targa del bus, sull'apposito pannello posto all'ingresso e dedicato agli autisti comparirà il numero di stallo preassegnato alla relativa corsa effettuata dal mezzo.

Qualora l'autista dell'autobus in arrivo, appartenente alla flotta dell'Operatore, non vedesse il numero di stallo assegnato alla corsa in arrivo/partenza – a causa di eventuale malfunzionamento del sistema o di ritardo della corsa - sarà garantita da parte di GS RAIL la presenza di un servizio di reperibilità, contattabile tramite apposito citofono posizionato nei pressi della sbarra di ingresso/uscita, che comunicherà all'autista e agli utenti lo stallo assegnato alla corsa, nonché l'eventuale la variazione di orario di partenza/arrivo rispetto al programmato.

Nell'eventualità di condizioni atmosferiche avverse ovvero di scioperi o imprevisti, tutte le corse verranno trattate come se fossero in ritardo: non sarà dunque visualizzato lo stallo assegnato alla singola corsa sui pannelli dedicati ai passeggeri e sul pannello dedicato agli autisti, i quali dovranno dunque procedere con le modalità appena sopra descritte.

Nelle more del completamento del sistema informatico di gestione dell'Autostazione – ovvero in caso di eventuale malfunzionamento dello stesso – le Parti prendono atto che sarà attivo un servizio di reperibilità con personale dedicato da GS RAIL che svolgerà le attività di controllo accesso, controllo sosta, indicazione assegnazione stallo etc.; le parti prendono inoltre atto che il sistema informatico di gestione dell'Autostazione potrà essere soggetto a successive modifiche ed implementazioni volte al miglior funzionamento dello stesso; GS Rail si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica tecnica apportata allo stesso e l'Operatore si impegna a seguire espressamente le procedure operative interessate da tali modifiche, che saranno contestualmente comunicate.

L'Operatore rimane interamente responsabile delle condizioni di fruizione del servizio da parte degli aventi causa, in particolare per garantire che i detti soggetti:

- usufruiscano del servizio nei limiti delle condizioni dettate dal presente Contratto, assicurando la fruizione degli stalli autorizzati e fermo restando che, in nessun caso, GS RAIL risponderà dell'indebita utilizzazione di altri stalli e dell'eventuale indisponibilità temporanea di stalli liberi, ove siano già occupati gli stalli assegnati alle relative corse;
- rispettino le condizioni del servizio come dal presente Contratto e la regolamentazione d'uso resa disponibile presso i singoli siti.

Resta inteso che GS RAIL segnalerà le non conformità eventualmente rilevate.

A tal fine, GS RAIL potrà provvedere ad accertare l'eventuale occupazione di stalli diversi o ulteriori rispetto a quelli assegnati alle relative corse mediante rilievo fotografico o video.

Ove venisse riscontrata la presenza di un veicolo in sosta in uno stallo diverso rispetto a quello assegnato alla relativa corsa, l'Operatore dovrà corrispondere una penale pari ad € 25,00 (euro venticinque/00), salvo il maggior danno, per ogni 15 minuti, o frazioni di 15 minuti, di sosta in stallo differente da quello previsto.

Ove invece venisse riscontrata la presenza di veicoli - aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati - in sosta in stalli ulteriori rispetto a quelli assegnati alle relative corse, l'Operatore dovrà corrispondere una penale pari ad € 100,00 (euro cento/00), salvo il maggior danno, per ogni 15 minuti, o frazioni di 15 minuti, di sosta in stallo ulteriore rispetto a quello assegnato alla relativa corsa.

Durante la vigenza contrattuale GS RAIL procederà alla conservazione dei dati, nel rispetto della normativa vigente in materia, che consentano il monitoraggio dei veicoli abilitati e/o delle persone fisiche assegnatarie, al fine di assicurare in ogni momento la possibilità di individuare i singoli fruitori del servizio per eventuali richieste da parte delle Forze dell'Ordine.

GS RAIL s'impegna a garantire la massima riservatezza rispetto alle informazioni di cui sia depositaria in funzione del presente Contratto; in tal senso, viene esclusa qualsiasi forma di comunicazione e trattazione dei dati che potranno essere comunicati esclusivamente su richiesta delle Forze dell'Ordine e comunque per esigenze di polizia giudiziaria.

Art. 5. Obblighi e diritti dell'Operatore

L'Operatore si impegna ad utilizzare il parcheggio in modo diligente e si impegna, altresì, ad ottemperare, a propria cura e spese, a tutte le prescrizioni comunque impartite al riguardo dalle Pubbliche Autorità nonché a tutto quanto previsto dal "Piano Informativo Autostazione" di Palermo Centrale.

È vietato all'Operatore di consentire a terzi l'accesso all'area di parcheggio ed il parcheggio di autobus che non siano di sua proprietà/gestione.

È vietato il parcheggio di autobus che per difetti di manutenzione o per altro motivo possano potenzialmente arrecare danni a cose e/o persone. L'Operatore si impegna a non parcheggiare autoveicoli contenenti sostanze pericolose o nocive, quali esplosivi, sostanze corrosive, materiali facilmente infiammabili ecc.

L'Operatore è tenuto a parcheggiare i propri autobus esclusivamente all'interno degli stalli ad esso assegnati per le relative corse, in modo tale da non invadere gli altri stalli o da rendere più difficoltoso il parcheggio (o la manovra) degli altri veicoli. In caso di violazione di tale obbligo, il GS RAIL si riserva di far rimuovere i mezzi di dell'Operatore, con spese a carico di quest'ultimo, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

È consentito il parcheggio di un unico autobus per ogni stallo.

L'Operatore è tenuto ad usare la massima perizia e diligenza nel corso delle manovre di parcheggio e di circolazione all'interno della proprietà del GS RAIL, rendendosi unico responsabile di eventuali danni causati a persone o cose sia del GS RAIL che di terzi. All'interno dell'area di parcheggio gli autoveicoli devono procedere a passo d'uomo.

La permanenza nell'area di parcheggio è consentita per il tempo strettamente necessario per la fermata, discesa/salita passeggeri, carico/scarico bagagli.

Fermo quanto specificato nei punti che precedono, all'Operatore è fatto divieto di:

- a) provocare rumori molesti di qualsiasi sorta o esalazioni di gas, salvo quelli normali per il parcheggio e il prelievo degli autobus;
- b) fumare o accendere fiamme libere in tutta l'area di parcheggio;
- c) eseguire manovre pericolose nell'area di parcheggio.

L'Operatore dovrà avere la massima cura di tutti i beni e le parti comuni dell'autostazione quali, ad esempio, l'impianto di apertura automatica, la pavimentazione, rendendosi sin da ora responsabile di eventuali danni causati.

Allo scadere, per qualsivoglia motivo, del presente Contratto, l'Operatore non sarà più autorizzato all'ingresso in autostazione.

Resta espressamente convenuto che, ove si rendesse necessario mettere a disposizione di altro Operatore - in applicazione di quanto deliberato in materia dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti, in particolare con delibera n. 56 del 30 maggio 2018 - stalli per il medesimo utilizzo previsto dal presente Contratto, l'Operatore sarà obbligato a

rendere liberi gli stalli richiesti da GS RAIL, entro e non oltre i 5 giorni successivi alla ricezione della richiesta, da inviarsi a mezzo pec.

Art. 6. Obblighi di GS RAIL

Il GS RAIL è tenuto alla manutenzione e custodia della barriera di ingresso/cancello al fine di garantire all'Operatore l'accesso all'area di parcheggio. Eventuali guasti e malfunzionamenti dovranno essere risolti nel minor tempo possibile. Onde consentire l'accesso da parte dell'Operatore e di terzi, in caso di malfunzionamenti, GS RAIL si riserva la facoltà di disattivare la barriera di accesso e/o il cancello automatico, senza che ciò possa comportare responsabilità alcuna in caso di furto o di danneggiamento degli autoveicoli.

Ove, per eventuale malfunzionamento, sul pannello posizionato all'ingresso dell'autostazione non fosse visibile il numero di stallo assegnato alla corsa del singolo autista del veicolo autorizzato, GS RAIL garantisce la presenza di personale addetto all'indicazione del n. di stallo di riferimento, contattabile tramite apposito citofono posizionato nei pressi della sbarra di ingresso/uscita.

Art. 7. Corrispettivo – Minimo garantito

Le tariffe commerciali unitarie applicate all'interno dell'Autostazione sono le seguenti:

TARIFFE COMMERCIALI PER SOSTA OPEROSA

- a) Slot temporale di 15 minuti per la fermata dedicata agli arrivi: € 4 (quattro euro)
- b) Slot temporale di 15 minuti per la fermata dedicata alle partenze: € 10 (dieci euro)

TARIFFE COMMERCIALI PER SOSTA INOPEROSA, CONSENTITA SOLO OVE COMPATIBILE CON IL PROGRAMMA ARRIVI E PARTENZE DELL'AUTOSTAZIONE

- c) Slot temporale di 1 ora (o frazione di ora) diurna (h 6.00 – 21.00): € 12 (dodici euro)
- d) Slot temporale di 1 ora (o frazione di ora) notturna (h 21.01 – 5.59): € 3 (tre euro)

Le tariffe sopra riportate potranno essere modificate in funzione dei costi gestionali, degli investimenti eseguiti a favore dell'autostazione e degli indici di inflazione e/o indici ISTAT.

Le dette tariffe sono soggette ad uno sconto, con validità sugli accessi effettuati dall'Operatore, ove per accesso si intende una partenza o un arrivo, secondo le fasce di sconto previste ed applicate limitatamente alle corse che supereranno le soglie di accesso specificate da apposita tabella di seguito riportata:

Numero accessi (cumulativamente sia arrivi che partenze)		Percentuale di sconto rispetto alla tariffa da applicarsi, valida per le corse che rientrano nella fascia definita dal numero progressivo di accessi nell'autostazione
1° fascia	0 - 5000	0%
2° fascia	5001 - 10000	15%
3° fascia	10001 - 15000	20%
4° fascia	15001 - 25000	25%
5° fascia	Da 25001 in poi	30%

Da ultimo, nei casi in cui si renda necessario il riposo dell'autista del mezzo, così come imposto dalle normative vigenti, sarà contemplata - previa autorizzazione scritta di GS RAIL a seguito di apposita richiesta che il Vettore trasmetterà all'indirizzo email terminalbuspalermo@grandistazioni.it - ove compatibile con il programma partenza ed arrivi dell'Autostazione, la possibilità di tenere fermo l'autobus nello stallo indicato dal Gestore.

In tal caso, sarà applicata la tariffa di € 1 (un euro) per periodo, ove per periodo si intende un intervallo di 15 minuti – o frazione intermedia - sino alla ripartenza del mezzo.

Il corrispettivo stimato del servizio oggetto del presente Contratto, calcolato sulla base delle tariffe di cui sopra e del programma arrivi/partenze allegato, è di complessivi € (...../.), IVA esclusa, annui.

Il suddetto corrispettivo annuale, dovrà essere corrisposto in rate trimestrali anticipate, ciascuna dell'importo di € (...../.....), IVA esclusa, da versarsi secondo le tempistiche riportate nel successivo art. 8.

Trimestralmente, GS RAIL invierà all'Operatore, all'indirizzo pec, la rendicontazione del trimestre di riferimento contenente tutti gli ingressi e le uscite, i tempi di sosta, gli eventuali comportamenti anomali, quali arrivo in anticipo, partenza in ritardo, posizionamento in uno stallo diverso da quello assegnato alla relativa corsa.

Il suddetto corrispettivo sarà oggetto di conguaglio annuale, effettuato sulla base delle suddette rendicontazioni effettuate nell'anno, e sarà fatturato da GS RAIL entro il primo semestre successivo all'esercizio di riferimento.

Fermo quanto previsto dal precedente art. 4 in merito alla facoltà dell'Operatore di modificare il programma di arrivi e partenze, le Parti espressamente concordano che, in ogni caso, per tutta la durata contrattuale e dell'eventuali proroghe, o eventualmente fino alla data di efficacia del recesso comunicato secondo quanto disposto dal precedente art. 3, sarà dovuto un minimo garantito annuo pari ad € (...../.), IVA esclusa – ossia all'80% del corrispettivo come sopra pattuito – anche in caso di minor utilizzo degli stalli, salva la riduzione eventualmente derivante dall'applicazione dell'ultimo paragrafo dell'art. 5 che precede.

Art. 8. Modalità di pagamento

Il pagamento del canone annuo di cui al precedente articolo 7 avverrà in rate trimestrali anticipate da pagarsi con valuta fissa al giorno 5 del primo mese del trimestre di riferimento.

Per il rispetto della normativa che prevede l'obbligo di fatturazione elettronica tra soggetti privati e titolari di Partita IVA, tutte le fatture dovranno essere trasmesse e ricevute esclusivamente attraverso il Sistema di interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate.

Le fatture emesse da GS RAIL, secondo le modalità di cui all'art. 7, dovranno essere intestate a:

....., con sede legale in, Codice Fiscale/Partita IVA n.

Il codice destinatario da indicare nella fattura elettronica è:

Il conguaglio di cui all'art. 7 che precede, sarà pagato dall'Operatore entro 30 (trenta) giorni dalla data della relativa fattura.

Eventuali crediti maturati dall'Operatore saranno oggetto di compensazione finanziaria con il primo pagamento utile.

I pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario, sulle seguenti coordinate intestate a:

GRANDI STAZIONI RAIL S.p.A.:

INTESA SANPAOLO SpA – ABI 03069, CAB 05000, c/c 100000014918, CIN Y

IBAN IT 58Y 0306905000100000014918 - COD. SWIFT BCITITMM.

In ogni caso, per il ritardato pagamento delle somme comunque dovute in dipendenza del presente Contratto, a condizione che sia pervenuta all'Operatore la relativa fattura, l'Operatore dovrà corrispondere a GS RAIL gli interessi di mora dal giorno successivo a quello in cui è venuto a maturare il debito, fino al giorno in cui viene eseguito il pagamento, senza che occorra formale costituzione in mora mediante richiesta o intimazione. Il tasso degli interessi applicabile per il ritardo nei pagamenti è quello determinato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs n. 231 del 9.10.2002 e s.m.i..

Art.9. Fidejussione bancaria (oppure deposito Cauzionale)

A garanzia degli obblighi ed oneri tutti derivanti dal presente Contratto, l'Operatore ha costituito e consegnato a GS RAIL, alla data di sottoscrizione del presente Contratto, una fidejussione bancaria, secondo lo schema allegato al Piano Informativo Autostazione di Palermo (pubblicato sul sito istituzionale di GS RAIL www.grandistazioni.it), di complessivi € (..... /.), pari a tre mensilità del corrispettivo di cui al precedente art. 7.

La fideiussione bancaria dovrà essere rilasciata da primario istituto di credito e costituita ai sensi dell'articolo 1944, I comma c.c., dovrà contenere espressamente la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché la rinuncia da parte del fideiubente al beneficio del termine di cui all'articolo 1957, 1 comma, c.c.; dovrà, espressamente, prevedere che le somme garantite siano esigibili a semplice richiesta da parte di GS RAIL, senza possibilità che vengano opposte eccezioni di qualsiasi natura e genere o che vengano richieste prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione stessa.

La fideiussione di cui al presente articolo 9 si intenderà automaticamente priva di ogni efficacia, indipendentemente dalla restituzione dell'atto originale, trascorsi 180 giorni a partire dalla data di scadenza prevista dal presente Contratto senza che sia pervenuta, a mezzo lettera raccomandata A.R., alcuna richiesta di pagamento da parte di GS RAIL.

(OPPURE, IN FUNZIONE DEL MODESTO VALORE DEL CONTRATTO)

(A garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, l'Operatore ha costituito un deposito cauzionale infruttifero di importo pari a €(euro/.), mediante versamento su c/c bancario intestato a GRANDI STAZIONI RAIL SpA:

INTESA SAN PAOLO - PIAZZA BARBERINI 21 - ROMA - IT 58 Y 03069 05000 100000014918.

In caso di incameramento durante la durata del Contratto il deposito dovrà essere ricostituito dall'Operatore entro 20 (venti) giorni dall'incameramento e sarà restituito all'Operatore alla scadenza del contratto, sempre che l'Operatore abbia correttamente adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal Contratto medesimo.)

Art. 10. Inagibilità/indisponibilità aree parcheggio

L'Operatore si impegna fin d'ora a nulla pretendere, per qualsivoglia titolo, risarcitorio, indennitario o restitutorio, nei confronti di GS RAIL e di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (in seguito "FS"), per l'ipotesi in cui in tutto o in parte, per ragioni a GS RAIL/FS non imputabili, ovvero il venir meno delle autorizzazioni citate in premessa, sempre NON imputabile a GS RAIL, le aree adibite a parcheggio debbano temporaneamente diventare inagibili o siano abusivamente occupate da parte di terzi.

Resta inteso che la quota di corrispettivo già versata dall'Operatore per l'intero periodo non goduto dovrà essere rimborsata da GS RAIL o, se ancora dovuta, non sarà corrisposta dall'Operatore.

Art.11. Responsabilità e assicurazioni

L'Operatore assume ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano derivare dall'uso del parcheggio oggetto del presente Contratto e/o dei veicoli autorizzati ad utilizzare gli stalli ivi concessi e/o a terzi (cose e/o persone), per qualsiasi causa imputabile all'Operatore medesimo, per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti/preposti, nonché per danni diretti ed indiretti derivanti da incendio e scoppio, impegnandosi a tenere sollevato ed indenne GS RAIL da qualsiasi pretesa che al riguardo venisse a lui mossa da terzi.

Al riguardo, l'Operatore garantisce che i propri veicoli - che entrino in Autostazione - siano regolarmente assicurati e, alla stipula del presente Contratto, darà evidenza a GS RAIL che la detta assicurazione copra tutti i rischi connessi all'espletamento dell'attività prevista nel Contratto, compreso il rischio incendio, con un massimale per sinistro di € 10.000.000,00 (euro diecimilioni/00) per responsabilità civile per danni a terzi – R. C. T..

Le coperture assicurative di cui al presente articolo non costituiscono comunque limitazione alla responsabilità dell'Operatore che si obbliga a dare tempestiva comunicazione scritta al GS RAIL di ogni eventuale danno verificatosi a persone e/o infrastrutture e/o animali e/o cose.

GS RAIL non ha alcun obbligo di sorveglianza e custodia dei veicoli e non risponde quindi per danni causati da terzi, sia per l'oggetto del presente Contratto che consiste esclusivamente nell'offerta del servizio di parcheggio e non anche nel deposito e nella custodia del veicolo parcheggiato.

GS RAIL viene dunque esonerato sin d'ora da qualsiasi responsabilità per fatto e colpa di terzi, per danni che dovessero derivare a cose e/o persone all'interno dell'area di parcheggio (a titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività: per furto dei veicoli, danneggiamento degli stessi, per danni a cose e/o persone derivanti da condotte dell'Operatore o di terzi ecc.). Sarà pertanto cura dell'Operatore adottare ogni misura o precauzione necessari ed opportuni ad evitare furti e danneggiamenti ai veicoli.

Art. 12. Cessione del contratto e del credito

E' fatto divieto all'Operatore di cedere il presente Contratto.

La violazione di tale divieto produrrà, ipso iure, la risoluzione del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. per fatto e colpa dell'Operatore, il quale rimarrà obbligato a corrispondere il dovuto sino al momento di tale risoluzione ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito da GS RAIL.

Ferma la titolarità del Contratto in capo all'Operatore, resta inteso tra le parti che il medesimo potrà consentire l'utilizzo degli stalli sosta anche ad altre società appartenenti alla propria rete di Affiliati e/o Concessionari, previa comunicazione da inviarsi a mezzo pec all'indirizzo parcheggigrandistazioni@legalmail.it con un preavviso minimo di 30 giorni; detta comunicazione dovrà contenere i dati della società interessata nonché il programma di arrivi e partenze, comprensivo dei numeri di targa degli autobus, ai sensi dell'art. 4. L'Operatore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1407 c.c., presta esplicitamente il proprio preventivo assenso alla eventuale cessione del presente Contratto, da parte di GS RAIL, ad altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. ovvero ad altre Società dalla stessa controllate e/o partecipate in misura anche minoritaria, e GS RAIL si obbliga affinché tali Società subentrino in tutti i rapporti derivanti dal presente Contratto.

L'Operatore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1264 c.c., presta esplicitamente il proprio preventivo assenso alla eventuale cessione a terzi, da parte di GS RAIL, dei crediti a qualsiasi titolo derivanti dal presente Contratto.

Art. 13. Osservanza di leggi e regolamenti

L'Operatore si obbliga ad osservare tutte le leggi ed i regolamenti disciplinanti l'utilizzo del parcheggio, nonché ogni disposizione in vigore per la sicurezza, la prevenzione danni, infortuni, incendi ivi comprese le norme dettate da FS a tutela dell'esercizio ferroviario, che GS RAIL si impegna a portare a conoscenza dell'Operatore.

Art. 14. Clausola di integrità

GS RAIL gestisce i rapporti e gli affari, riferendosi ai principi contenuti nel Codice Etico del Gruppo FS Italiane, nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. di GS RAIL ("Modello 231") e nella Policy Anticorruzione del Gruppo FS Italiane.

L'Operatore dichiara e garantisce:

- (a) di aver preso visione del Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ("Codice Etico"), pubblicato all'indirizzo internet <http://www.grandistazioni.it>, sezione "L'Azienda", sottosezione "Corporate Governance", che può essere scaricato e stampato *on-line* o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, che è parte integrante del Modello 231, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità;
- (b) di aver preso visione del Modello 231, disponibile all'indirizzo internet <http://www.grandistazioni.it>, sezione "L'Azienda", sottosezione "Corporate Governance", che può essere scaricato e stampato *on-line* o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità;
- (c) di aver preso visione della Policy Anticorruzione del Gruppo FS Italiane, disponibile all'indirizzo internet <http://www.grandistazioni.it>, sezione "L'Azienda", sottosezione "Corporate Governance", che può essere scaricata e stampata *on-line* o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità.

L'Operatore dichiara di prendere atto degli impegni assunti da GS RAIL nei documenti sopra citati e di impegnarsi al rispetto dei principi e delle previsioni ivi contenuti nonché di fare in modo che i propri appaltatori, fornitori, terze parti e tutta la sua catena di fornitura si riferiscano, nello svolgimento della propria attività e nella gestione dei rapporti con i terzi, a principi equivalenti a quelli adottati da GS RAIL.

La violazione da parte dell'Operatore di uno qualsiasi dei principi e delle previsioni contenuti nel Codice Etico di FS e/o nel Modello 231 e/o nella Policy Anticorruzione del Gruppo FS Italiane, nonché il mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo configurano un'ipotesi di risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile.

L'Operatore prende atto che le segnalazioni rilevanti ai sensi e per gli effetti del Modello 231, ivi incluso il Codice Etico, e ai fini anticorruzione, possono essere effettuate tramite la piattaforma dedicata, disponibile all'indirizzo internet <https://www.segnalazione-whistleblowing.grandistazioni.it/#/>, ovvero secondo le modalità e tramite i

canali indicati all'indirizzo internet <http://www.grandistazioni.it>, sezione "l'Azienda", sottosezione "Corporate Governance".

Fermo restando quanto sopra, resta inteso che l'Operatore dovrà manlevare sostanzialmente e processualmente e tenere indenne a prima richiesta e senza eccezioni GS RAIL e, per essa, i suoi aventi causa, sindaci, amministratori, dipendenti, preposti, collaboratori legali rappresentanti da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali, che possa essere da terzi avanzata in relazione ad eventuali violazioni (i) del predetto Codice Etico e/o (ii) dei principi cui è ispirato il Modello 231, volto a prevenire i reati previsti dal D. Lgs n. 231/2001, e/o (iii) della Policy Anticorruzione del Gruppo FS Italiane.

Art. 15. Osservanza del Codice di Condotta

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001, l'Operatore si impegna, nei rapporti con GS RAIL, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice di Condotta approvato dal Consiglio di Amministrazione di GS RAIL quale parte integrante del modello adottato ex D. Lgs 231/2001, il cui estratto è pubblicato all'indirizzo internet <http://www.grandistazioni.it>, sezione "L'Azienda", sottosezione "Corporate Governance", che può essere scaricato e stampato on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere.

In caso di violazione del suddetto Codice di Condotta, che sia riconducibile alla responsabilità dell'Operatore, sarà facoltà di GS RAIL risolvere, di diritto e con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il presente Contratto a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi tramite PEC, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Fermo restando quanto sopra, resta inteso che l'Operatore dovrà manlevare sostanzialmente e processualmente e tenere indenne, a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni, GS RAIL e, per essa, i suoi aventi causa, sindaci, amministratori e dipendenti da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi costi legali, che possa essere da terzi avanzata in relazione ad eventuali violazioni del predetto Codice di Condotta.

Art. 16. Clausola Di Trasparenza

L'Operatore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese controllate o collegate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi in esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
- d) Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi dei commi precedenti, ovvero l'Operatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto a sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c. per fatto e colpa dell'Operatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 17. Foro competente

Resta convenuto tra le Parti che eventuali vertenze giudiziarie, comunque derivanti dal presente Contratto, saranno deferite in via esclusiva alla cognizione del Foro di Palermo.

Art. 18. Rinvio normativo

Per quanto non è previsto nel presente Contratto, le Parti contraenti fanno espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile ed alle norme vigenti in materia.

Art. 19. Domicilio

Agli effetti amministrativi, fiscali e giudiziari le Parti dichiarano di eleggere il proprio domicilio rispettivamente in:

Eventuali modifiche dei predetti indirizzi dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto all'altra Parte.

Art. 20. Adempimenti fiscali e spese

Gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti al Contratto, sono a carico delle Parti, secondo legge.

Le eventuali modifiche del regime fiscale non daranno luogo, in nessun caso, a variazioni dei corrispettivi pattuiti.

Il Contratto, formato mediante corrispondenza, ha ad oggetto prestazioni il cui corrispettivo è soggetto ad I.V.A., ed è esente da registrazione fino al caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26/4/1986, n. 131.

Ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell'imposta, giusta il disposto dell'articolo 40, comma 1, del citato T.U. e l'imposta di registro sarà a carico della Parte che ne faccia richiesta.

Le spese dell'imposta di bollo sono interamente a carico dell'Operatore.

Art. 21. Disposizioni finali

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto è stato oggetto di articolata trattativa tra le medesime, le quali pertanto hanno discusso ogni singola clausola e di ciascuna dichiarano di avere pienamente compreso il significato.

Art. 22. Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, acquisiti nell'ambito e per le finalità connesse all'affidamento e all'esecuzione del contratto, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i).

In particolare, le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto del principio di minimizzazione, nonché a garantirne l'integrità e la riservatezza.

È fermo l'obbligo di ciascuna delle Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, di fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali alle persone fisiche della propria organizzazione e a quelle dell'altra Parte i cui dati siano trattati per le finalità di cui al primo paragrafo del presente articolo e garantire l'esercizio dei diritti degli interessati.

L'obbligo di informativa di cui al terzo comma viene assolto da GS RAIL mediante pubblicazione nella sezione "Protezione Dati" del sito istituzionale www.grandistazioni.it e dall'Operatore mediante *[chiedere all'Operatore di inserire la modalità di somministrazione dell'informativa agli interessati]*.

Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i), ad essa ascrivibili

Art. 23. Allegati

Sono annessi al presente Contratto i seguenti Allegati:

N. 1 – planimetria generale dell'autostazione;

N. 2 – programma di arrivi e partenze;

N. 3 - DUVRI/DIS.

Roma-Palermo, _____

Grandi Stazioni Rail S.p.A.
